



**Legge Finanziaria 2008:
gli emendamenti proposti dalla FLC Cgil
(in corsivo blu le motivazioni)**

Scuola

Art. 9 (disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)	
Motivazione emendamento art. 9 <i>Si propone di estendere la detrazione anche al personale ATA della scuola e al personale dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM dal momento che le spese per l'aggiornamento sono sostenute da tutti i lavoratori dei settori della conoscenza.</i>	
35. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.	Dopo le parole "con incarico annuale," aggiungere: " , al personale ATA, anche con incarico annuale, della scuola e al personale docente e tecnico amministrativo anche non di ruolo delle università ed al personale anche non di ruolo degli enti pubblici di ricerca e dell'AFAM"
Motivazione emendamenti art. 94 Comma 1 – Organici. <i>Va abrogato quanto previsto alla lett. b) del comma 1 dell'art. 50 del ddl sulla finanziaria 2008. Tale disposizione, se non abrogata, avrà effetti devastanti negli istituti tecnici e professionali dove c'è il rischio della scomparsa di corsi ed indirizzi storici, ancorché con un numero di iscritti non inferiori a 20 come già previsto nella normativa attuale sia nelle classi iniziali che nelle classi terze degli ITIS e prime e quarte classi negli istituti professionali. La norma proposta in finanziaria ha come obiettivo quello di realizzare solo ulteriori tagli senza alcun ragionamento di prospettiva sull' organico pluriennale. Vedi Intesa sulla conoscenza del 27 giugno e quaderno bianco sulla scuola.</i> Comma 5 – Assunzioni in ruolo personale ATA. <i>Va incrementato il contingente fino a totale copertura dei posti vacanti e del turn-over</i> Comma 18 – a) Legge 440/97. <i>Va modificata la legge laddove prevede il passaggio preliminare delle commissioni parlamentari. Questi finanziamenti arrivano alle scuole con molto ritardo rispetto alla programmazione dell'attività didattica perché fanno un tortuoso giro attraverso l'USR e le contabilità speciali dell'USP. Tutto ciò è in contraddizione con l'accreditamento diretto (capitolone) dei fondi alle scuole e con il principio di semplificazione richiamato dall'Intesa sulla conoscenza.</i> b) Finanziamenti per la formazione del personale e spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili. <i>Anche questi finanziamenti sono soggetti ad un tortuoso iter (USR/USP) prima di arrivare nei bilanci delle scuole. Si propone l'inserimento di questi fondi nel cosiddetto "capitolone" gestito dal MPI.</i> <i>La nostra richiesta mira alla semplificazione delle procedure e a rafforzare l'autonomia finanziaria delle scuole secondo i principi del regolamento sull'autonomia scolastica.</i> c) Risorse aggiuntive per sanare i debiti pregressi delle scuole: Tarsu e gli stipendi dei supplenti. <i>Il debito delle scuole, secondo le rilevazioni fatte dallo stesso MPI, va oltre 1.000 milioni di euro. Per far uscire le scuole da questa emergenza è necessari un piano straordinario di finanziamenti.</i>	

Comma 19 - 1) nel luglio scorso c'era stato un impegno del MPI con i sindacati scuola, per risolvere il problema del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa del personale transitato dagli Enti Locali. Si propone di abrogare il 218 della Legge finanziaria del 2006 e di stanziare risorse aggiuntive per il riconoscimento dell'anzianità.

2) Personale docente inidoneo e collocato fuori ruolo per motivi di salute.

Tale personale rischia il licenziamento dopo il 31 dicembre 2008, data già prorogata con la finanziaria 2008. Su questo punto si chiede l'inserimento di un emendamento molto semplice: abrogare l'art. 35 della legge 27/12/2002.

Poi, con la mobilità intercompartimentale già prevista contrattualmente, si può procedere a ricollocare tale personale in altri comparti o nello stesso comparto scuola.

Comma 20- Costituzione fondo ordinario per l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)

L'ANSAS è attraversata da una preoccupante e gravissima situazione di incertezza, inconsistenza organizzativa e precarietà del personale.

L'emendamento proposto rappresenta l'impegno e l'attenzione della FLC Cgil nei confronti dell'Agenzia e va nella direzione di acquisire un primo elemento di certezza e stabilità per il personale con la costituzione del fondo ordinario.

Comma 21 - Inquadramento DSGA. Il MPI ha inquadrato arbitrariamente i Dsga non sulla base effettiva dell'anzianità posseduta al momento del passaggio (settembre 2000) ma sulla base della data di acquisizione del profilo, operando una discriminazione tra neo e "vecchi" assunti. Per quest'ultimi è stato previsto l'inquadramento secondo il solo maturato economico. Si chiede uno stanziamento di circa 50 milioni di euro per risolvere questo problema.

Art. 94

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della

Abrogare tutta la lettera b)

legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"

...

17.

Al comma 5

"Sostituire le parole "30.000 unità" con "80.000 unità"

Aggiungere il comma 18: "a) Finanziamenti alle scuole:

il comma 2, art. 1 della legge 440/97 è così sostituito:

"Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo";

b) finanziamenti per la formazione del personale e spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, i finanziamenti per la formazione del personale della scuola, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili e le disponibilità del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, iscritti nei capitoli

delle unità previsionali del MPI "Strutture scolastiche" "Interventi integrativi disabili" confluiscono nelle unità revisionali di base istituite dall'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

c) Risorse aggiuntive per sanare i debiti pregressi delle scuole: Tarsu e stipendi supplenti

Al fine di sanare i debiti pregressi contratti dalle scuole entro l'anno 2006 è istituito un fondo speciale pari a 1.000 milioni di euro. Tale fondo è prioritariamente destinato all'estinzione dei residui attivi delle scuole per spese di supplenza, Tarsi e compensi esami di maturità. Il MPI accrediterà i suddetti fondi direttamente alle scuole sulla base dei fabbisogni rilevati attraverso gli esiti di appositi monitoraggi.

**Aggiungere il comma 19:
" 1)- Ata/ITP transitati dagli EE.LL allo Stato**

Il comma 218, art. 1 della legge n. 266 del 23.12.2005 è abrogato. Per il riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale Ata e ITP transitato dagli EE.LL. allo Stato ai sensi della legge 124/99 è previsto un finanziamento straordinario. Con successivo accordo tra l'Aran e i sindacati scuola saranno concordate le modalità per il riconoscimento dei servizi prestati dal suddetto personale presso le scuole statali

**2)- Personale docente inidoneo e collocato fuori ruolo per motivi di salute
l'art. 35 della legge n. 289**

del 27/12/2002 è abrogato. Il personale docente permanentemente inidoneo per motivi di salute all'attività insegnamento è collocato a domanda in profili compatibili con la sua preparazione culturale professionale del comparto scuola o di altri comparti della pubblica amministrazione. Tali passaggi saranno regolati con un accordo tra il MPI, il Ministero della Funzione Pubblica e sindacati di categoria."

**Aggiungere il comma 20
Finanziamento Fondo
Ordinario ANSAS:**

Al fine di garantire la continuità e l'efficacia degli interventi dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica, coerentemente con i processi di riforma del sistema scolastico in atto, si prevede per il 2008 la costituzione di un fondo finanziario ordinario finalizzato alle necessità di funzionamento della suddetta agenzia e alla retribuzione del personale in organico ai sensi dell'art. 1, comma 611, L.296/2006. Tali spese saranno coperte prioritariamente dai risparmi determinati dalle conseguenti interruzioni del rapporto di lavoro del personale attualmente comandato nell'agenzia (ex IRRE e ex INDIRE) proveniente da altri comparti".

**Aggiungere il comma 21:
"Inquadramento DSGA**

Al personale Dsga inquadrato nel profilo ai sensi dell'art. 8 del Ccnl Scuola sottoscritto il 15.3.2001 è riconosciuta l'anzianità maturata secondo quanto previsto dall'ar. 4, commi 8 e 9 del D:PR: 399/88. A tale fine si

prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro. Con successivo accordo tra l'Aran e i sindacati scuola saranno concordate le modalità per il riconoscimento della suddetta anzianità"

Motivazione emendamento art. 148

La modifica proposta ha come obiettivo una maggiore tutela dei docenti inidonei in caso di mobilità intercompartimentale. Infatti, l'attuale formulazione del comma 4 demanda ad un provvedimento unilaterale (D.M.) del MPI e non alla contrattazione collettiva la comparazione dei profili docente/amministrativo. Questa è un'invasione di campo nei confronti della contrattazione perché affida alla discrezionalità del MPI il futuro professionale di circa 6.000 docenti.

Art. 148

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione

Riscrivere il comma 4 nel modo seguente:

"Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento economico e giuridico del personale interessato, nonché l'equiparazione dei profili professionali."

<p>dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.</p> <p>6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	
--	--

Enti di ricerca

<p>Motivazione emendamento art. 80 <i>L'ente pubblico di ricerca ICRAM, vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornisce istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Ha ricevuto nel 2007 un contributo ordinario di 6,1 milioni di euro, ma non è presente nella tabella c. Ciò comporta incertezza nel funzionamento, in particolare relativamente alla politica del personale e lentezze burocratiche dovute a costanti problemi di cassa. Si propone pertanto, anche sulla base degli impegni presi dal Ministro competente di aggiungere un comma all'art. 44 per permettere l'inserimento nella tabella c di apposita voce. Il finanziamento dovrà gravare sui fondi del Ministero.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 80 (Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)</p>	<p>Inserire il comma 8: <i>"4. Il finanziamento ordinario per l'ICRAM in base alle sue finalità è specificato nella tabella c nella sezione relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</i></p>
<p>Motivazione emendamento art. 81 <i>Analoghe considerazioni valgono per l'INFS, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che opera sul tema della conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e, quindi, nel settore della tutela della biodiversità.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 81 (Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)</p>	<p>Inserire il comma 3: <i>"2. Il finanziamento ordinario per l'INFS in base alle sue finalità è specificato nella tabella c nella sezione relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</i></p>
<p>Motivazione emendamento art. 145 <i>La legge Finanziaria del 2007 al comma 529 ha introdotto la riserva del 60% per i CoCoCo e assegni di ricerca come previsto dalla direttiva n. 7 del 30 Aprile 2007 a firma del Ministro Nicolais con determinati requisiti. La riserva ha spinto le Amministrazioni a prevedere la trasformazione per concorso dei CoCoCo in contratti a tempo determinato. Paradossale sarebbe che chi si è sottoposto alla procedura selettiva, risultando vincitore di concorso e con molti anni di CoCoCo alle spalle, venisse escluso dal processo di stabilizzazione perché non più CoCoCo alla data di entrata in vigore della presente legge.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 145 c.3 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).</p> <p>..... 3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:</p>	<p>Al comma 3: L'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al c. 10 dopo le parole ".....possono avvalersi di contratti di lavoro" sostituire le parola</p>

<p>«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.»</p>	<p>“flessibile” con le parole “ subordinato a termine”.</p>
<p>Motivazione emendamento art. 146</p> <p><i>Questo punto richiama quanto già previsto per le Amministrazioni di cui al c. 5 dell'art. 146. Gli unici esclusi altrimenti sarebbero l'Università e gli Enti di ricerca che più di tutti gli altri hanno il problema dei CoCoCo.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 146 c. 7 (Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p> <p>7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Comma 7 punto b): Dopo le parole “già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,” sostituire le parole “in essere alla entrata in vigore della presente normativa” con le parole “assegni di ricerca”.</p> <p>Comma 7 punto c) (nuovo): c) Le amministrazioni di cui al presente comma continuano ad avvalersi del personale di cui ai punti a) e b) nelle more delle procedure di stabilizzazione.</p>
<p>Motivazione emendamento art. 146</p> <p><i>Il comma 643 della legge finanziaria 2007 già prevede un limite massimo di assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il “limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive”, nonché il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Poiché è previsto un limite finanziario alla possibilità di nuove assunzioni non si comprende perché debba rimanere anche quello determinato dalle piante organiche. L'emendamento in questione</i></p>	

realizzerebbe la stessa situazione degli Atenei che hanno da tempo abolito le piante organiche. Va inoltre considerato che le piante organiche di molti Enti non consentono la stabilizzazione dei precari ne tantomeno la possibilità di nuove assunzioni. E' il caso ad es. dell'ISFOL che ha una pianta organica di poco più di 100 persone con una ventina di posti vacanti e circa 300 stabilizzandi più circa 150 CoCoCo, che peraltro in base alla bozza di Finanziaria 2008 all'art 146 comma 7 punto b) avrebbero i requisiti per essere stabilizzati. Il caso dell'Isfol non è l'unico.

- Aggiungere (nuovo) all'art. 146 comma 18 bis:

"Sono abolite le piante organiche delle amministrazioni ricomprese nel comparto contrattuale di cui all'art. 6, Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 e l'Agenzia Spaziale Italiana. Le amministrazioni di cui sopra possono procedere alle stabilizzazioni e/o assunzioni sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e nei limiti finanziari previsti dal C. 643 dell'art.1 della legge n. 296 del 2006."

Motivazione emendamento art. 148

Si ritiene improponibile che negli Enti di Ricerca possa essere trasferito d'ufficio personale in mobilità da altre amministrazioni. In particolare sembra assurda la pretesa di poter assegnare agli Enti di Ricerca personale nelle qualifiche più alte come i dirigenti.

Art. 148

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale,

Al comma 1 dopo le parole:

"enti pubblici non economici", cassare "degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70 c. 4 del d. lgs. 30.3.2001, n. 165,".

intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

ISTAT

Motivazione emendamento art. 145

L'ISTAT deve svolgere la indagine sulle "Forze di Lavoro". Questa attività viene fatta in tutti i Paesi della Comunità Europea. La rilevazione viene effettuata da lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. L'emendamento in questione consente il rinnovo dei contratti per poter proseguire l'indagine, che altrimenti non potrebbe essere di fatto realizzata, con tutte le conseguenze rispetto agli obblighi assunti con la Comunità Europea. Il 2° periodo individua, nell'ambito della normativa vigente, ne del Contratto Collettivo di Lavoro la sede per la ricerca delle soluzioni che evitino di dover ricorrere a proroghe di anno in anno.

Art. 145.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

.....

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - *(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)*. - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.»

- **Aggiungere (nuovo) all'art. 145 il comma 3 bis:**

"1) All'art. 1 comma 535 della legge 296/2006 le parole 31.12.2007 sono sostituite con: "31.12.2008, previa trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato."

La contrattazione individuerà, nelle more della normativa vigente e nell'ambito del CCNL, gli strumenti idonei per la collocazioni dei lavoratori di cui al comma precedente."

Università

Motivazione emendamento art. 79

Questo articolo tende a dare una parziale risposta ad un annoso problema oggetto di sentenze, tutte sfavorevoli per lo Stato Italiano, anche della Corte di Giustizia.

Art. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

Aggiungere articolo 79 bis:

"Insegnanti universitari di madrelingua (lettori e cel)

In attesa della riforma dello stato giuridico della docenza universitaria, allo scopo di riconoscere ai lettori e cel, insegnanti universitari di madre lingua, l'attività didattica attualmente svolta che consiste nell'insegnare la propria lingua madre agli studenti di tutte le facoltà, nel rispetto ed in applicazione dei parametri europei che guardano al multilinguismo ed alla interculturalità, si attribuisce agli insegnanti universitari di madrelingua un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno, con effetto dal 1° gennaio 2008, fatti salvi gli accordi di miglior favore."

Motivazione emendamento art. 146

Si tratta di costruire le basi normative, senza oneri aggiuntivi, perché in tutte le università si attuino interamente le disposizioni di cui al comma 519 della Legge 296/2006.

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

.....
12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Aggiungere (nuovo) comma 12 bis:

"Ai fini dell'applicazione al personale contrattualizzato delle università in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 519 della legge 296/2006 come modificato dalla presente legge, una quota almeno pari al 5% del FFO viene riservato ai

	<p>processi di stabilizzazione. Il personale in possesso dei requisiti di cui al c.519 della legge 296/2006, dovrà essere stabilizzato entro il triennio 2008/2010. L'inosservanza della disposizione di cui sopra determina riduzione corrispondente del FFO".</p>
<p>Motivazione emendamento art. 146</p> <p><i>La norma in questione cerca di definire un canale unico per l'accesso alla carriera universitaria.</i></p>	
	<p>Aggiungere (Nuovo) comma 12 ter:</p> <p>"Per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica le Università attivano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale. Per l'assunzione a tempo determinato è richiesto il possesso del dottorato di ricerca, o di equivalente titolo conseguito all'estero, o lo svolgimento certificato di almeno tre anni attività di ricerca.</p> <p>Ogni tre anni, le Università programmano il numero dei posti da coprire con contratti a tempo determinato necessari, in relazione alle proprie funzioni didattiche e di ricerca, con rimodulazione annuale. I posti relativi sono banditi annualmente.</p> <p>L'accesso è subordinato ad una selezione, le cui caratteristiche verranno definite con regolamento dal MUR. Qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta tramite pubbliche procedure di selezione, le università potranno, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto in quello di ricercatore a tempo indeterminato. La norma di</p>

cui al presente comma si applica, per un quadriennio, al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure selettive.

La contrattazione collettiva nazionale, in specifica area professionale, definirà le condizioni normative ed economiche del personale di cui ai commi precedenti.

Il contratto a tempo determinato può essere reiterato per una sola volta. A partire dall'entrata in vigore della presente Legge, per lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, è fatto divieto alle Università di stipulare nuovi rapporti di lavoro diversi dai contratti a tempo indeterminato e da quello previsto dalla presente norma.

Sono abrogati i commi 12 e 14 dell'art. 1 della legge 4.11.2005, n. 230.

I contratti di lavoro parasubordinato e gli assegni di ricerca, di coloro che, ad esito di precedenti valutazioni selettive, svolgono attività di didattica e/o ricerca da almeno 5 anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in contratti a tempo determinato, senza ulteriore selezione."

A.F.A.M.

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO (*)

Conferma entità risorse finanziarie assegnate per il 2007 all'AFAM per il funzionamento (cap.1673), per il personale (cap.1602) e mantenimento di quelle individuate per interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili (cap 7313).

Inserimento delle istituzioni AFAM nel piano di aggiornamento tecnologico della P.A.

EMENDAMENTO:

Per l'esercizio finanziario 2008 sono confermate e incrementate del 10% le risorse finanziarie assegnate all'AFAM nell'anno 2007 destinate al funzionamento delle istituzioni (cap.1673 bil.MUR), al personale in servizio (cap.1602 bil MUR), agli interventi di ristrutturazione e restauro e manutenzione straordinaria degli immobili (cap.7313 bil.MUR).

L'AFAM va ricompresa nel piano di aggiornamento tecnologico della Pubblica Amministrazione con finanziamenti a carico del bilancio dello Stato adeguatamente inseriti nel bilancio del MUR

RISORSE PER IL COMPARTO A.F.A.M (*)

Vanno recuperati i risparmi di sistema accumulati dall'anno accademico 1999/2000 ad oggi per effetto del congelamento degli organici a fronte di un aumento dell'utenza del 30% e per l'impossibilità di copertura del turn over con personale a tempo indeterminato.

EMENDAMENTO:

I risparmi accumulati nell'AFAM dall'anno 1999 al 2007, per effetto del congelamento degli organici e per la mancanza di norme che consentissero la copertura del turn over, pari a € 20.000.000,00, sono assegnati ai capitoli del bilancio del MUR destinati a finanziare l'AFAM.

ESENZIONE I.V.A.

EMENDAMENTO:

La spese effettuate dalle istituzioni statali dell'AFAM per il funzionamento amministrativo e didattico, comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

CONTRIBUTO M.P.I PER CORSI di FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

Considerato che ai sensi e per quanto previsto dalla legge 508/99 il Conservatorio di Musica mantiene la competenza della formazione musicale di base in attesa del riordino del sistema scolastico, il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto ad individuare nel proprio bilancio le risorse necessarie a finanziare i corsi presenti nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati destinati alla fascia preaccademica, sentite le istituzioni interessate.

EMENDAMENTO:

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a finanziare a carico del proprio bilancio, i corsi di formazione musicale di base ancora attivi nei Conservatori di Musica e negli istituti Musicali Pareggiati fino al riordino del sistema scolastico.

CONTRIBUTI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E ACC.BB.AA. LEGALMENTE RICONOSCIUTE E FINANZIATE DA ENTI LOCALI (*)

In considerazione del fatto che gli Istituti Musicali Pareggiati e le cinque accademie di belle arti cosiddette storiche sono finanziati principalmente dagli Enti Locali, vanno previsti contributi a carico del bilancio dello Stato come avviene per le scuole paritarie e le università legalmente riconosciute

EMENDAMENTO:

Mantenimento del contributo a carico del bilancio dello Stato destinato a finanziare gli istituti musicali pareggiati e le cinque accademie legalmente riconosciute che hanno quale enti finanziatori gli Enti Locali.

FONDI PER LA RICERCA

Il Ministero dell'Università deve acquisire nel proprio bilancio fondi da assegnare alle istituzioni dell'AFAM per la ricerca.

EMENDAMENTO:

Il Ministero dell'Università e della ricerca istituisce nel proprio bilancio un capitolo di spesa destinato a finanziare progetti di ricerca nell'AFAM. Tali capitoli saranno finanziati con fondi MUR destinati alla ricerca. Per l'anno 2008 tale capitolo ammonta a € 2000000,00

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

In considerazione del grande patrimonio artistico, bibliografico, strumentale, gipsoteche, pinacoteche, ecc.. presente nelle istituzioni dell'AFAM, va individuato a carico del Ministero dei Beni Culturali un fondo per il suo mantenimento, fruizione e valorizzazione

EMENDAMENTO:

Il Ministero dei Beni Culturali istituisce un fondo destinato a finanziare interventi volti a mantenere e valorizzare il patrimonio presente nelle istituzioni dell'AFAM (biblioteche, gipsoteche, pinacoteche, strumenti musicali..) Per il 2008 tale fondo ammonta a € 1000000,00.

RICONOSCIMENTO DIRITTI MATURATI DAL PERSONALE

Riconoscimento pieno ai fini della carriera giuridica ed economica del servizio prestato in altro ruolo per tutto il personale docente, tecnico e amministrativo

EMENDAMENTO:

Al personale dell'AFAM va riconosciuto integralmente ai fini della carriera giuridica ed economica il servizio prestato in altro ruolo o funzione corrispondente presso istituzioni di altro comparto (scuola, università).

(*) PRIORITA'